REGOLAMENTO (CEE) N. 3881/89 DEL CONSIGLIO

dell'11 dicembre 1989

che stabilisce, per il periodo dal 1° aprile 1989 al 31 marzo 1990, la riserva comunitaria per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3879/89 [2], in particolare l'articolo 5 quater, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione [3],

visto il parere del Parlamento europeo [4],

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

considerando che il regolamento (CEE) n. 804/68 prevede all'articolo 5 quater, paragrafo 4, la costituzione di una riserva comunitaria per completare, all'inizio di ogni periodo di dodici mesi, i quantitativi globali garantiti degli Stati membri in cui il regime del prelievo solleva particolari difficoltà; che è opportuno fissare, per il sesto periodo di dodici mesi, la riserva comunitaria a 2 082 855,740 tonnellate, di cui 1 039 885,740 tonnellate sono destinate ad attenuare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'attribuzione dei quantitativi di riferimento supplementari o specifici a talune categorie di produttori, definite all'articolo 3 ter del regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/89 [7],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo intercorrente tra il 1° aprile 1989 e il 31 marzo 1990, la riserva comunitaria di cui all'articolo 5 quater, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 804/68 è fissata a 2 082 885,740 tonnellate, di cui 600 000 tonnellate sono destinate ad attenuare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nell'assegnazione dei quantitativi di riferimento specifici in applicazione dell'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 e 1 039 885,740 tonnellate sono destinate ai produttori definiti all'articolo 3 ter dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio del sesto periodo di dodici mesi di applicazione del regime del prelievo supplementare.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET

---

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 265 del 12. 10. 1988, pag. 5.
(4) Parere reso il 24 novembre 1989 (non ancora pubblicato nella GU).
(5) Parere reso il 18 ottobre 1989 (non ancora pubblicato nella GU).
(6) GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13.
(7) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 10.